



Edizione di martedì 12 marzo 2019

PENALE TRIBUTARIO

Omesso versamento: lo stato di necessità può salvare dal penale?

di Marco Bargagli

BILANCIO

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in Nota integrativa - II° parte

di Augusto Gilioli, Sandro Cerato

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibilità dei bonus ai dipendenti in derivazione rafforzata

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

Interventi di efficienza energetica al 65% fino al 31.12.2019

di Clara Pollet, Simone Dimitri

REDDITO IMPRESA E IRAP

Analisi dell'inerenza in caso di separazione di regimi tra azienda e agriturismo

di Luigi Scappini

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

PENALE TRIBUTARIO

Omesso versamento: lo stato di necessità può salvare dal penale?

di Marco Bargagli

Sotto il **profilo penale tributario**, l'omesso **versamento di ritenute certificate** e l'omesso **versamento dell'Iva dovuta** può comportare, come noto, l'applicazione di **specifiche sanzioni a carico del contribuente**.

A tale fine giova ricordare le disposizioni previste dal legislatore in *subiecta materia* con particolare riguardo ai **differenti settori impositivi**, come di seguito indicato:

- **l'articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000**, rubricato **"Omesso versamento di ritenute certificate"**, sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni **chiunque non versa** entro il termine previsto per la **presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta** le ritenute **dovute sulla base della stessa dichiarazione ossia risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti**, per un ammontare **superiore a centocinquantamila euro** per **ciascun periodo d'imposta**.
- **l'articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000** rubricato **"Omesso versamento di Iva"**, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni **chiunque non versa**, entro il termine per il **versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale**, per un ammontare superiore a **duecentocinquantamila euro** per ciascun periodo d'imposta.

Ciò posto, occorre valutare attentamente, ai fini dell'integrazione delle **fattispecie delittuose in rassegna**, la rilevanza di una sopravvenuta **crisi economica** che ha coinvolto **l'impresa nel corso della sua attività**.

Sul punto il nostro **ordinamento giuridico** prevede infatti **precise scriminanti**, al ricorrere delle quali può essere invocata la **causa di forza maggiore** idonea a **escludere la rilevanza penale dei reati sopra illustrati**, in linea con le previsioni sancite dall'[**articolo 45 c.p.**](#).

Infatti, per **espressa disposizione normativa**, non è punibile chi ha commesso il fatto per **caso fortuito** o per **forza maggiore**.

In merito, **risulta dirimente** la circostanza che l'impresa si trova in una **situazione di vera e propria insolvenza perdurante nel tempo** e, quindi, non una **crisi finanziaria di carattere temporaneo**.

Inoltre, è fondamentale che l'imprenditore abbia **posto in essere tutte le misure** possibili per **gestire al meglio lo stato d'insolvenza**, scongiurando il **dolo specifico di evasione** richiesto

dalla norma.

Su questo argomento è intervenuta la **giurisprudenza di legittimità** che, nel corso del tempo, ha fornito **autorevoli chiarimenti** con particolare riferimento alla **rilevanza** della **discriminante prevista dal richiamato articolo 45 c.p.**

Recentemente la **Corte di cassazione**, sezione III penale, con la **sentenza n. 6920 del 13.02.2019** ha specificatamente affrontato il tema della **responsabilità penale dell'imprenditore**, nella particolare ipotesi di un'azienda **in evidente stato di crisi finanziaria**.

Gli ermellini **hanno annullato, con rinvio**, la precedente **sentenza di condanna** emessa dalla Corte di Appello di Lecce, per il reato previsto e punito dall'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#) (omesso versamento di Iva).

Infatti, nel **corso del giudizio** era emerso che:

- l'impresa versava in un **peculiare stato di crisi**, con conseguenti **problemi di liquidità**;
- l'appellante aveva scelto di provvedere al **pagamento delle retribuzioni ai dipendenti**, non ottemperando agli obblighi di versamento dell'Iva, atteso il **collasso finanziario dell'impresa**.

Risultava altresì evidente la **mancanza dell'elemento psicologico**, sotto forma del **dolo specifico di evadere le imposte**, anche nella considerazione dell'avvenuta effettuazione del **"ravvedimento operoso"**, a seguito di uno specifico **piano di ammortamento del debito tributario** concordato con l'amministrazione fiscale.

In particolare, l'imputato **coinvolto nel "crac economico"** di una grande impresa di rilievo nazionale, ha **omesso di versare le imposte dovute** non a causa di una sua **"libera determinazione"**, ma per effetto di una **grave e irreversibile crisi finanziaria**, a cui **non è stato possibile fare fronte**.

Per questo motivo, **è stata riconosciuta** la discriminante della **"forza maggiore"** ex [articolo 45 c.p.](#)

Sempre in tema di **rilevanza penale della forza maggiore**, quale **causa soggettiva di esclusione del reato**, schematizziamo, di seguito, alcune sentenze di legittimità emanate sul tema in rassegna.

Estremi

Massima

Seminario di specializzazione

BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

BILANCIO

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in Nota integrativa - II° parte

di Augusto Gilioli, Sandro Cerato

Proseguiamo l'esame delle novità introdotte dall'[articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017](#), cercando di individuare **quali siano le erogazioni pubbliche incluse nel nuovo obbligo pubblicitario** e con quali criteri queste debbano essere esposte in Nota integrativa.

La norma fa riferimento alle informazioni relative a "**sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti**". Il termine "**ricevuti**" ha fatto propendere la maggior parte dei commentatori per l'utilizzo del **criterio di cassa** nella quantificazione delle erogazioni da indicare in Nota integrativa.

L'utilizzo di tale criterio però rischia di rendere ancora più **difficoltoso** il nuovo adempimento per le imprese che fondano invece la contabilità aziendale sul criterio della **competenza economica**.

Assonime, intervenuta sull'argomento con la **circolare n. 5 del 22 febbraio 2019**, apre alla possibilità di indicare le erogazioni ricevute con il **criterio di competenza** a condizione che in Nota integrativa sia esplicitamente **specificato** che si è **utilizzato tale criterio** per la quantificazione delle erogazioni.

Diversi dubbi emergono nel momento in cui si entra nel merito delle **tipologie di contributi da indicare in Nota integrativa**. Se appare abbastanza semplice l'individuazione delle **sovvenzioni** e dei **contributi**, non altrettanto può dirsi con riferimento agli "**incarichi retribuiti**" ed ai "**vantaggi economici di qualunque genere ricevuti**".

Tra le **sovvenzioni** e i **contributi** andranno sicuramente incluse tutte le **erogazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni** e dagli altri soggetti richiamati dalla norma. Andranno pertanto sicuramente inseriti in Nota integrativa i **contributi pubblici in conto capitale, in conto impianti e/o in conto interessi**. Allo stesso modo occorrerà includere, ad esempio, la **quota di abbattimento degli interessi ex Legge Sabatini**, i **contributi ricevuti a vario titolo dalle camere di commercio**, e le **somme ricevute a titolo di PAC dalle imprese agricole**. Gli esempi forniti sono da considerare ovviamente indicativi e non esaustivi, in quanto infinite sono le tipologie di erogazioni che potrebbero rientrare nel concetto di "**sovvenzioni e contributi**".

A parere di **Assonime** potrebbero essere escluse le **erogazioni di fonte europea o estera**, dato l'esplicito richiamo alla **nozione di pubbliche amministrazioni** di cui all'[articolo 2-bis D.Lgs.](#)

[33/2013](#) contenuto nella Legge.

Più complessa è la questione con riferimento al concetto di **“incarichi retribuiti”**.

Sempre a parere di **Assonime**, sarebbero da escludere le somme che costituiscono il **corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture rese dalle imprese**. L'associazione ritiene che l'inclusione di tali somme comporterebbe uno sforzo enorme da parte delle imprese, non sorretto dalla *ratio* della norma che intende monitorare le **somme e gli aiuti erogati a titolo “liberale”** e non a fronte di rapporti di natura sinallagmatica.

Inoltre il **regime sanzionatorio**, che prevede la **restituzione delle somme ricevute e non “pubblicizzate”**, risulterebbe **iniquo e sproporzionato** di fronte a prestazioni effettivamente effettuate. Proprio la misura delle **sanzioni**, impone però **estrema prudenza nella valutazione di questo aspetto**, soprattutto a fronte di **compensi** di ammontare **rilevante**. È evidente che sulla questione sia assolutamente **necessaria** una tempestiva presa di posizione ufficiale, possibilmente di carattere normativo.

Per quel che riguarda i **“vantaggi economici di qualunque genere”**, sempre a parere di **Assonime** sembrerebbero da **escludere** i vantaggi di carattere **“non selettivo”** ovvero rivolti alla generalità delle imprese, quali ad esempio quelli di carattere tributario, come l'**Ace**, le **agevolazioni fiscali o i crediti di imposta**, ovvero quelli derivanti dalla **spesa pubblica generale** come la disponibilità di infrastrutture viarie o dell'illuminazione pubblica.

Sul fronte degli **aiuti di stato**, quali ad esempio le **garanzie fornite da Mediocredito Centrale a fronte di finanziamenti ricevuti dalle imprese**, un importante aiuto arriva dalla **L. 12/2019** con cui è stato convertito il **“decreto semplificazioni”**.

Tale norma ha introdotto una importante novità, prevedendo che, per gli **aiuti oggetto di comunicazione al Registro nazionale degli aiuti di Stato** presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, le **imprese non debbano fornire informazioni dettagliate in Nota integrativa** ma possano limitarsi a dichiarare all'interno della stessa l'esistenza di tali aiuti.

Seminario di specializzazione

**LA REDAZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IFRS – CONFRONTO CON IN NUOVI OIC ED ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibilità dei bonus ai dipendenti in derivazione rafforzata

di Fabio Landuzzi

Una questione molto comune presso le imprese riguarda la **corretta individuazione del periodo di imposta** in cui si rendono **deducibili** i costi relativi ai **bonus variabili** liquidati ai **lavoratori dipendenti**.

È abbastanza comune, infatti, che il contratto stipulato con il dipendente preveda una **remunerazione** in parte in quota fissa ed in parte in **quota variabile**.

Al fine di individuare una possibile soluzione alla fattispecie prospettata può essere utile richiamare un chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la **risposta all'istanza di interpello n. 1 del 2019**.

Il caso analizzato riguardava un'impresa che corrispondeva ai suoi dipendenti una **retribuzione** in parte **variabile**, soggetta ad una procedura che coinvolgeva anche il **gruppo di appartenenza**, e che si concludeva in un **momento successivo alla data di chiusura dell'esercizio**; inoltre, il **bonus variabile** era corrisposto, come di consueto, in una o più *tranches*, anch'esse in parte liquidate dopo la suddetta data.

Ebbene, in questo scenario, il **comportamento contabile** dell'impresa istante consisteva nell'imputare il costo relativo ai **bonus variabili** ed ai **relativi contributi** previdenziali nell'esercizio di riferimento, ossia nel **periodo d'imposta in cui il lavoratore aveva prestato i propri servizi** e quindi maturato il bonus; la **contropartita** del costo consisteva nella rilevazione di un **rateo passivo** (soluzione civilisticamente opinabile quanto alla scelta di classificazione della voce patrimoniale di rilevazione, ma tant'è).

Al momento del **pagamento**, veniva poi semplicemente **chiuso il rateo** con movimento di **mero numerario**.

Ciò che è rilevante sottolineare della Risposta in commento, al di là del caso specifico, è proprio l'affermazione della **rilevanza**, nel caso di specie, della **"derivazione rafforzata"**.

Ossia, la **deduzione del costo** in oggetto segue la sua **qualificazione e classificazione economica e patrimoniale** così come esposta nel bilancio d'esercizio redatto secondo i relativi Principi contabili di riferimento (nel caso di specie, si tratta di impresa **OIC Adopter**).

Quindi:

- se la **componente di costo ha natura patrimoniale di “debito”** ai fini del bilancio d'esercizio, secondo la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento (**Oic 19**), allora essa è **deducibile nell'esercizio stesso della sua imputazione**; viceversa
- se la **componente di costo ha natura di “accantonamento”** ai fini del bilancio d'esercizio secondo le indicazioni dell'**Oic 31**, allora, la sua **deduzione** deve essere **rinviate all'esercizio in cui il bonus assume definitività** poiché, come noto, anche per i soggetti Oic vale la regola della **indeducibilità degli accantonamenti** diversi da quelli consentiti ai sensi delle disposizioni del Tuir.

Questa soluzione trova perciò corrispondenza con quanto era stato già in precedenza affermato dalla **Fondazione Nazionale Commercialisti** la quale, come si ricorderà, nel suo documento di disamina dei temi aperti riguardo alla derivazione rafforzata, aveva indicato due scenari.

Il **primo scenario** si realizza quando l'impresa, **alla fine dell'esercizio, è in grado di calcolare** la quota di **remunerazione variabile** e quindi, in linea con l'Oic 19, rileva **un debito** in contropartita del costo; in questa circostanza si ha una **“passività di natura determinata ed esistenza certa”** il cui ammontare è **“fisso o determinabile”**. Non è dirimente il fatto che la **determinazione puntuale** della remunerazione avverrà solo **nell'esercizio seguente**, poiché questa fase assumere una **funzione solo ricognitiva**.

Dal punto di vista fiscale, quindi, **il costo** che ha come **contropartita un debito** è **deducibile** nello stesso esercizio della sua imputazione per competenza.

Il **secondo scenario** ipotizzato dalla FNC riguarda invece la situazione in cui, a causa dell'**assenza di criteri predeterminati** e/o della presenza di **condizioni di incertezza**, in contropartita del costo viene rilevato un **fondo** così che, ai sensi dell'[articolo 107 Tuir](#), trattandosi di **accantonamenti**, **la deduzione fiscale non è consentita nell'anno di imputazione**, ma solamente nell'esercizio seguente in cui sarà **perfezionata la definizione della remunerazione variabile**.

Convegno di aggiornamento

LA DICHIARAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA E DELL'IRAP

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Interventi di efficienza energetica al 65% fino al 31.12.2019

di Clara Pollet, Simone Dimitri

La **Legge di bilancio 2019** ha prorogato fino al **31 dicembre 2019**, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nella **misura rafforzata del 65%**. L'agevolazione, da ripartire in **10 rate annuali di pari importo**, spetta alle persone fisiche, agli esercenti arti e professioni e ai contribuenti esercenti attività d'impresa, quando si eseguono interventi che **aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti**.

In particolare, tra le **persone fisiche** possono fruire dell'agevolazione tutti i **titolari di un diritto reale sull'immobile**, i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini e coloro che hanno l'immobile in comodato. Sono, inoltre, ammessi a fruire della detrazione, il **familiare convivente** con il possessore o il **detentore dell'immobile** oggetto dell'intervento (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), oltre al **convivente more uxorio**, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, né titolare di un contratto di comodato ([risoluzione AdE 64/E/2016](#)); in tal caso è necessario che gli stessi **sostengano direttamente le spese** per la realizzazione degli interventi (esclusivamente su immobili abitativi).

Il beneficio spetta a condizione che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su **edifici esistenti** (o su parte di essi), di **qualunque categoria catastale**, anche se rurali, compresi quelli strumentali, qualora il beneficiario svolga attività d'impresa o professionale. La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell'Imu. **Non sono agevolabili**, invece, **le spese effettuate sugli immobili in corso di costruzione**, in quanto le nuove costruzioni sono assoggettate a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Fino al 31.12.2019 i seguenti interventi consentono la detrazione d'imposta **nella misura del 65%**:

- **riqualificazione energetica** di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
- **interventi sull'involucro degli edifici**;
- installazione di **pannelli solari**;
- **sostituzione** degli impianti di **climatizzazione invernale**.

Dal **1° gennaio 2018** si intendono comprese nell'elenco precedente anche le spese sostenute per:

- l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti che portino ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

La detrazione è invece **ridotta al 50%** per le spese, **sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019**, relative agli interventi di:

- acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
- acquisto e posa in **opera di schermature solari**;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal [Regolamento UE 811/2013](#)) o con impianti dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**.

Per le caldaie a condensazione si può **continuare a usufruire della detrazione del 65%** nel caso in cui, **oltre ad essere almeno in classe A**, siano **dotate di sistemi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della **Commissione 2014/C 207/02**.

Le spese ammesse in detrazione comprendono **sia i costi per i lavori edili**, relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le **prestazioni professionali** necessarie per realizzare l'intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Ai fini della spettanza della detrazione fiscale, le persone fisiche e gli esercenti arti e professioni devono far riferimento alla **data dell'effettivo pagamento** (bonifico con apposita causale di versamento, codice fiscale del beneficiario e Partita Iva del soggetto destinatario del bonifico) mentre per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali trova applicazione il criterio di competenza, ossia è rilevante **la data di ultimazione della prestazione**, indipendentemente dalla data del pagamento.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori il contribuente è tenuto a **trasmettere telematicamente all'Enea le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica**, attraverso l'[allegato A](#) al "decreto edifici" – **D.M. 19.02.2007** – oltre alla **scheda informativa** (allegati E o F) relativa agli interventi realizzati.

Si ricorda, infine, che la detrazione d'imposta in commento **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali** previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionale come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio; qualora l'intervento abbia le condizioni per rientrare in entrambe le agevolazioni, si potrà fruire soltanto di un beneficio fiscale, nel rispetto degli adempimenti previsti per l'agevolazione prescelta.

Per quanto riguarda, invece, la **cumulabilità con altri incentivi regionali, provinciali o locali**, con

l'[articolo 28, comma 5, D.Lgs. 28/2011](#) è stata **abrogata** la norma che prevedeva il **divieto di cumulabilità** ([articolo 6, commi 3 e 4, D.Lgs. 115/2008](#)). Pertanto, ad oggi, la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è **compatibile** con **specifici incentivi** concessi da Regioni, Province, Comuni, salvo che le disposizioni di tali incentivi non prevedano l'**incompatibilità tra le due agevolazioni**. In assenza di divieti di cumulo, la detrazione può esser fruita **per la parte di spesa eccedente gli incentivi** concessi dagli enti territoriali.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Analisi dell'inerenza in caso di separazione di regimi tra azienda e agriturismo

di Luigi Scappini

Come noto, con la riforma del 2001, il Legislatore ha introdotto una figura di **imprenditore agricolo** moderno che non si limita più alla semplice produzione ma si presenta sul mercato come soggetto **polivalente** in grado di offrire non solo **beni** ma anche **servizi**.

In tale contesto di **agricoltore multiattività** si innesta l'**attività agritouristica**, che si pone come obiettivo quello di **valorizzare il territorio regionale** sfruttando appieno la struttura aziendale.

Resta inteso che tale attività, che si innesta in un contesto agrario in quanto **deve essere esercitata** da un **soggetto** che **in via principale svolge attività agricole** (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali) **mantiene** comunque le sue **caratteristiche** proprie di **commercialità**, e solamente al rispetto di determinati parametri, per finzione giuridica, assume, da un punto di vista civilistico, la veste di **attività connessa a quelle agricole**.

Tale caratteristica di attività che nasce come **commerciale** e che solamente per una **finzione giuridica** assume la veste di **attività connessa** a quelle agricole, si manifesta nella sua pienezza se l'analisi si sposta sugli **aspetti fiscali**.

Per quanto riguarda la **fiscalità diretta**, l'**attività agritouristica** produce, a prescindere dal veicolo giuridico con la quale la si esercita, un **reddito di impresa** che può **fruire**, salvo scelte in senso diverso, di una **tassazione forfettaria** in misura pari al **25%** del volume d'affari generato, come previsto dall'[articolo 5 L. 413/1991](#).

Il **regime**, del resto, **ripropone** quanto previsto per le prestazioni di servizi in generale [dall'articolo 56-bis, comma 3, Tuir](#), ma con una **differenza** sostanziale: il **regime** previsto per le attività **agrituristiche** si rende **applicabile** anche per le **società di persone** (intese quali Snc e Sas), a differenza di quanto previsto dall'[articolo 56-bis, comma 4, Tuir](#) per le prestazioni di servizi generiche.

Anche per quanto riguarda l'**Iva**, l'[articolo 5 L. 413/1991](#) ricalca quanto previsto per le prestazioni di servizi generiche dall'[articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#), stabilendo una **detrazione forfettizzata** in misura pari al **50%** dell'Iva a debito generata.

Si viene a determinare, nel caso dell'Iva, una sorta di **doppio binario**, in quanto l'attività agricola principale seguirà regole Iva differenti e in tal senso si è espressa di recente anche la

Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 12729/2018](#) ribadendo che “Se è vero che l'**articolo 5, L. 413/1991** disciplina in via autonoma e indipendente ai fini fiscali l’attività agrituristica e quella alberghiera, in disparte dal fatto che sia unica la partita Iva anche per l’attività agricola, è possibile per il contribuente **conservare** per l’attività agricola il regime **forfettario ordinario**, opzione naturale che non consente la **detrazione analitica**, e per l’attività agrituristica il regime **ordinario**; dunque, il regime fiscale può essere unico o meno a seconda del mancato esercizio dell’opzione o della sua scelta da parte del contribuente.”.

In tal modo si origina un **doppio binario** in quanto possono sussistere, in capo al medesimo soggetto, due **differenti regimi Iva** che comportano l’obbligo di separazione delle contabilità *ex articolo 36 D.P.R. 633/1972*.

I differenti regimi Iva comportano **distinte modalità** di **detrattabilità** dell’imposta con la conseguenza che possono sorgere contenziosi per quanto attiene, ad esempio, i **costi relativi agli immobili** per mezzo dei quali viene svolta l’attività agrituristica.

Di questi temi si è interessata anche di recente la **Corte di Cassazione** con l'[ordinanza n. 5954/2019](#) avente proprio a oggetto “l’inerenza dei costi all’attività agrituristica e non a quella agraria, donde una errata contabilizzazione dei costi che non potevano essere portati a deduzione, considerando altresì non detraibile l’Iva assolta per tali costi, non inerenti l’impresa agraria”.

In altri termini, a parere dell’Agenzia delle entrate, l’**immobile adibito ad agriturismo** non può che essere ricondotto tra i **beni dell’impresa agrituristica** che, avendo optato per il regime di cui all’[articolo 5 L. 413/1991](#), si vede forfettizzati i costi deducibili (nel limite del 75% di quelli sostenuti) e soprattutto l’Iva.

La Suprema Corte, dopo aver evidenziato l’**autonomia** sussistente tra **categoria catastale** di un fabbricato, **destinazione urbanistica** ed edilizia impressa e **regime fiscale** dei **contratti** connessi, evidenzia che “... il **criterio guida** resta il principio dell’inerenza dei costi con l’attività di impresa, quale disegnata dall’ampia discrezionalità di cui gode l’imprenditore. È quindi un **giudizio di collegamento logico** quello che viene **richiesto** prima ai verificatori e poi al giudice tributario da rendersi oggettivo tramite un logicamente argomentato **bilanciamento** delle emergenze probatorie.”.

Del resto, sempre la Suprema Corte sottolinea come la **possibilità** concessa all’imprenditore di gestire **due differenti attività sugli stessi beni** (il fondo e i corpi di fabbrica) strutturandoli in due aziende divise tra di loro, a cui si rendono applicabili regimi contabili e tributari (sia imposte dirette sia Iva), “**impedisce ogni automatica sovrapposizione** e richiede l’analisi dell’inerenza dei costi sostenuti, non tanto sul bene, ma sul (a favore del) l’impresa”.

OneDay Master

LA LEGISLAZIONE VITIVINICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



L'impero che non voleva morire

John Haldon

Einaudi

Prezzo – 29,00

Pagine – 462

Se nel VI secolo l'Impero romano d'Oriente era il più vasto stato nell'Eurasia, appena un secolo dopo esso si era ridotto drasticamente. Circondato da nemici, devastato da conflitti e malattie, sembrava destinato al collasso, ma non fu così e questo saggio ci spiega tutti i motivi per cui ciò non avvenne. Nel 700 d.C. l'Impero aveva perso tre quarti del suo territorio a vantaggio del Califfoato islamico. Ma l'accidentata geografia dei territori rimanenti in Anatolia e nell'Egeo fu strategicamente vantaggiosa, poiché impedì ai nemici di occupare permanentemente le città, rendendoli vulnerabili ai contrattacchi romani. Più l'Impero si riduceva, più si calamitava intorno a Costantinopoli, la cui capacità di resistere ai diversi assedi si rivelò decisiva. Anche i cambiamenti climatici ebbero un ruolo, poiché imposero di diversificare la produzione agricola, aiutando così l'economia imperiale. La crisi costrinse la corte ad avvicinarsi alle classi dirigenti delle province e alla Chiesa. Nonostante le perdite territoriali, l'Impero non patì gravi crisi politiche. Ciò che restava divenne il cuore di uno stato romano cristiano medievale, la cui potente teologia politica predisse che l'imperatore avrebbe infine prevalso contro i nemici, sancendo il dominio mondiale del cristianesimo ortodosso.



Il sentiero stretto ... e oltre – Conversazione con Dino Pesole

Pier Carlo Padoan

Il Mulino

Prezzo – 14,00

Pagine – 152

«Ho ricevuto critiche da destra e da sinistra. Da destra hanno sostenuto che il debito non è stato ridotto, da sinistra che in realtà c'è stata troppa austerità e le riforme hanno indebolito il lavoro e l'occupazione. Ma proprio per questo confermo che è la strada giusta. Il sentiero stretto è imposto dai vincoli di finanza pubblica e dalle nostre rigidità strutturali, ma appunto ora occorre andare oltre». In un momento di cambiamento delicato per l'Italia, il libro offre una discussione serrata sullo stato e sulle prospettive della nostra economia. Da questo dialogo scaturisce una riflessione aggiornata alla luce delle decisioni di politica economica assunte dal nuovo governo, con la revisione del quadro macroeconomico e la stesura della legge di bilancio. In questo quadro, un'attenzione particolare è dedicata alla compatibilità in termini economici delle misure portanti contenute nel cosiddetto «contratto di programma» Lega/Movimento Cinque stelle: dalla flat tax al reddito di cittadinanza e alla quota 100. Guardando al futuro, quali rischi corre l'economia italiana, quali errori non bisogna commettere, a quali riforme occorrerebbe dare priorità? Come aumentare il potenziale di crescita dell'economia? E come farlo all'interno di un sentiero che resta stretto e che potrebbe essere ancor più angusto, laddove si imboccasse una strada di radicale inversione di marcia rispetto a una attenta e prudente gestione del nostro debito pubblico?



La vita inizia quando trovi il libro giusto

Ali Berg e Michelle Kalus

Garzanti

Prezzo – 17,90

Pagine – 280

Frankie ha sempre cercato le risposte nei libri. Al perché la sua carriera non sia decollata, al perché sia così difficile andare d'accordo con sua madre o, a ventotto anni, non abbia ancora vissuto la sua grande storia d'amore. Leggere le pagine di Jane Austen, Francis Scott Fitzgerald e John Steinbeck l'ha sempre aiutata. Ma, al di fuori delle amicizie letterarie, Frankie si sente spesso sola. La sua vita, ora, sta per cambiare. Il suo piano non può fallire. I libri non possono tradirla. Per giorni ha lasciato una copia dei suoi romanzi preferiti sui mezzi pubblici che prende per andare al lavoro, scrivendo all'interno il suo indirizzo e-mail. Perché per una grande lettrice come lei non c'è modo migliore di fare nuove conoscenze, o addirittura di trovare l'anima gemella, se non grazie a un libro. Ne è sicura. Quando le risposte cominciano ad arrivare, Frankie colleziona appuntamenti su appuntamenti. E, purtroppo, delusione su delusione. Perché, di fronte a lei, si presentano le persone più strambe che abbia mai conosciuto e nessuna sembra quella giusta. Tra di loro non c'è l'ombra né di un amico né tantomeno di un fidanzato. Fino a quando non incontra Sunny, un uomo che sembra uscito da uno dei suoi romanzi preferiti. Ma ha un difetto terribile: gusti letterari opposti ai suoi. Una cosa su cui Frankie non può proprio passare sopra. L'uomo giusto deve leggere i libri giusti. Frankie si trova a un bivio. Per vivere una favola d'amore deve accettare Sunny con i suoi pregi e i suoi difetti. Accettare che l'uomo accanto a lei possa amare autori che lei non ha mai letto. Perché una nuova vita inizia quando trovi l'amore. Ma anche quando trovi una storia da leggere, che apre orizzonti inaspettati e fa scoprire nuovi protagonisti da incontrare.



La stella boara


Silvio Negro

Neri Pozza

Prezzo – 13,00

Pagine – 192

La «Stella boara» è Venere, la stella del mattino che, prima del sole, destava i contadini e la stalla e «purgava la notte di ogni incubo sinistro». I contadini la salutavano alle quattro o alle cinque del mattino, quando la notte era ancora piena di stelle, ma i suoi terori erano passati con l'apparizione, appunto, della «Stella boara» che destava la vita in campagna, per animali e uomini, per la terra e il cielo. Venere era l'unico astro del firmamento al quale il contadino faceva attenzione dopo il sole e la luna, e la notte, dissolta ogni minacciosa oscurità, viveva solo della serena attesa del giorno, apparteneva alle sollecitudini dell'uomo e non più ai capricci delle fantasmine. In questo libro sono raccolti riflessioni, sfoghi polemici o poetici, aforismi, il cui motivo centrale consiste nel richiamo alla saggezza contadina, alla semplicità e rudezza dell'ambiente, che Silvio Negro aveva lasciato da ragazzo, e nel contrasto tra questo mondo e la vita della città, con le complicazioni e finzioni moderne in mezzo alle quali era stato costretto a vivere e lavorare.



Prima della neve

Claudio Coletta

Sellerio

Prezzo – 13,00

Pagine – 192

Chiara, insegnante, mezz'età, vita professionalmente appagata e privatamente tranquilla, viene informata che suo fratello Michele è scomparso durante un soggiorno tra le montagne delle Alpi Cozie. Sul posto ritrova Simone, vecchia fiamma, che si è ritirato a fare l'allevatore in quelle valli occitane con il figlio Davide, un bambino a cui Chiara presto si affeziona. Simone aveva un legame forte, complicato, con Michele, cementato in anni di estremismo politico. Anni che Chiara ripercorre e rivive per lampi di memoria; anni, benché difficilmente giustificabili con il criterio dell'etica pubblica, di grande significato esistenziale. Simone, brillante studente di chimica e, da giovane, sensibile musicista, ne ha pagato tutte le conseguenze; con Michele invece il destino era stato più benevolo. Quando viene trovato il suo cadavere, precipitato in un burrone d'alta quota, il verdetto è incidente o suicidio. Ma Chiara non si acquieta e cerca, tra ricordi, rimpianti e rivelazioni, la verità. E questa viene con la prima neve. Come gli altri di Claudio Coletta, questo libro è un racconto sommesso, quotidiano, che avvolge il dramma del tradimento in atmosfere malinconicamente naturali, e solleva tragedie passate, trasfigurate dal tempo in ironie della vita.

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Designed by [www.ecdesign.it](#) / [freepik](#)